REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Adottata dal Commissario Straordinario in data 29 DIC. 2015 Deliberazione n. 2362

OGGETTO: Presa d'atto convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e l'Università degli Studi di Cagliari Corso di Studi di Ingegneria Biomedica per Tirocinio di Formazione ed Orientamento

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 30 DIC. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO — Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

DIRETTORE AMMINISTRATIVO — Dott.ssa Laura Balata
DIRETTORE SANITARIO — Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta della SC Affari Generali

PREMESSO che in data 10.12.2015 l'Università degli Studi di Cagliari Corso di Studi in Ingegneria Biomedica ha richiesto l'attivazione di una convenzione di tirocinio di formazione e orientamento della durata di tre anni da svolgersi presso la Struttura di Fisica Sanitaria del Presidio Ospedaliero San Michele.

PRESO ATTO che la copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile è a pieno carico dell'Università.

VISTA la convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A)

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

Di approvare la convenzione con l'Università degli Studi di Cagliari Corso di Studi di Ingegneria Biomedica per Tirocinio di Formazione ed Orientamento da svolgersi presso la Struttura di Fisica Sanitaria del Presidio Ospedaliero San Michele

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus

Il Direttore S.C. Affari Generali
Dott. ssa Roberta Massetta

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

(Reg. n° 33 del 18/12/15)

All. A Pag. N. 1 di Fg. 1

Tra

L'Università degli Studi di Cagliari, Corso di Studi in Ingegneria Biomedica, d'ora in poi denominato 'soggetto promotore', in persona della Coordinatrice del Corso di Laurea Prof.ssa Annalisa Bonfiglio

e

L'Azienda Ospedaliera G.Brotzu – **Struttura di Fisica e Tecnologia Sanitaria** , responsabile Dott. Stefano Loi, con sede legale in Piazza Ricchi 1, d'ora in poi denominato 'soggetto ospitante', rappresentato dal legale rappresentante DOTTSSA PINTUS GRAZIELLA nato a CAGLIARI il 01/02/1956

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all' art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n° 1859;

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Ai sensi dell' art.18 della legge 24 giugno 1997, n° 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture tirocinii di formazione ed orientamento della durata di 80 ore ciascuno per un tempo di tre anni su proposta del Corso di Laurea in Ing. Biomedica dell' Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell' art. 18 della legge n° 196 del 1997.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art 18, comma 1, lett. d), della legge n° 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un docente, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per il tirocinante inserito nell'azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
   - Il nominativo del tirocinante; Il nominativo del docente e del responsabile aziendale; Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; Gli estremi identificativi dell'assicurazione per la Responsabilità Civile.

ART 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
   - Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
   - Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
   - Mantenere le necessarie riservatezze per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART 4.

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa I.N.A.I.L. è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D. M. 10/10/1985. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione, nonchè alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Cagliari,

luogo e data della sottoscrizione

sottoscrizione per il soggetto ospitante
(timbro e firma)

sottoscrizione per il soggetto promotore (Università degli Studi di Cagliari)

Scanned by CamScanner